



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 25 in data 16/05/2003**

E' entrato in vigore dal 17/05/2003

E' stato modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 28/10/2005

Le modifiche sono entrate in vigore dal 29/10/2005

E' stato modificato con delibere del Consiglio Comunale nn. 36 e 37 del 05.05.2006

Le modifiche sono entrate in vigore dal 06.05.2006

E' stato modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 28.09.2006

Le modifiche sono entrate in vigore dal 29.09.2006

E' stato modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28/07/2011

Le modifiche sono entrate in vigore dal 29/07/2011

E' stato modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 25/11/2019

Le modifiche sono entrate in vigore dal 26/11/2019

INDICE

INDICE	2
DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I	4
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	4
CAPO II	6
TRASPORTO DEI CADAVERI	6
CAPO III	10
INUMAZIONI.....	10
CAPO IV	12
TUMULAZIONI	12
CAPO V	18
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
CAPO VI.....	21
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI	21
CAPO VII.....	25
IMBALSAMAZIONI E AUTOPSIE	25
CAPO VIII	26
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.....	26
CAPO IX.....	29
POLIZIA DEL CIMITERO.....	29
CAPO X.....	30
CONTRAVVENZIONI	30
CAPO XI.....	30
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30

DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Il presente regolamento ha per oggetto le norme in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, in armonia con il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed ogni altra disposizione sanitaria o regolamento vigente in materia.

2 – Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune, le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- l'ufficio di Polizia Mortuaria per i servizi Amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto ai vari servizi funebri;
- l'Ufficiale dello Stato Civile per la parte relativa alle dichiarazioni di decesso ed in ogni caso per quanto di competenza previsto dal D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15/05/1997 n. 127);
- l'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di carattere edilizio o per la vigilanza tecnica;
- l'ufficio di Polizia Municipale per quanto attiene alla vigilanza di competenza durante riti funebri nei cimiteri;
- il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, distretto di Mirandola per la vigilanza Sanitaria.

3. - Il servizio di trasporti funebri è esercitato da qualsiasi impresa abilitata all'uopo avente sede nel Comune nonché qualsiasi altra impresa avente sede fuori dal Comune purché in possesso dei prescritti requisiti normativi come altresì previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

4. – Per i servizi di assistenza alla chiusura dei feretri e gli adempimenti che prevedono l'intervento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale verranno osservati gli accordi già in essere con l'Azienda stessa e ad altri eventuali che saranno adottati in futuro.

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione secondo le modalità previste dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e fatto salvo quanto disposto dall'art.18 dello stesso D.P.R. n. 285, il feretro in cui è stata disposta la salma può essere chiuso.

ART. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm. 0,660, se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

ART. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti distanziate 20 cm le une dalle altre nel luogo di osservazione del cadavere, a cura dei necrofori, sarà collocata una targa in metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

3. La verifica del corretto adempimento delle norme in materia di composizione del feretro rientra nei compiti di vigilanza e controllo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio che può delegare tale funzione ad altri, in possesso delle competenze necessarie.

ART. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 54.

3. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni straordinarie, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di competenza e che dovranno essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco di cui all'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 Settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono sempre assistere il necroforo e due testimoni. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dall'art. 83 DPR n. 285, alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Az. USL competente e del necroforo.

4. Le limitazioni di cui agli artt.83 e 84 del DPR n.285/90 si applicano anche al campo delle estumulazioni straordinarie.

ART. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il necroforo e l'altra depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 8

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il necroforo del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 11

1. Per i trasporti funebri dei cadaveri nell'ambito del Comune di San Felice sul Panaro, la Giunta Comunale può prevedere il pagamento di un diritto fisso.
Sono invece gratuiti:
 - a) per coloro che si trovano in stato di totale indigenza ed alla data del decesso non godono di alcun vincolo di parentela con persone in grado di provvedere alle spese funerarie e tenute a provvedervi ai sensi di legge;
 - b) per i morti provenienti o rinvenuti in luoghi pubblici quando non sia possibile la rivalsa verso parenti tenuti a provvedervi ai sensi di legge.

2. Nel territorio del Comune di San Felice sul Panaro è consentito l'impiego di mezzi di trasporto funebre di qualsiasi impresa abilitata all'uso ed avente sede nel Comune di San Felice sul Panaro. Sono altresì abilitate ai trasporti funebri in questo Comune, imprese aventi anche sede altrove purché in possesso dei prescritti requisiti normativi (titolarità dell'autorizzazione al commercio e della licenza di P.S.).

3. Alle imprese operanti nel territorio del Comune di San Felice sul Panaro autorizzate ai trasporti funebri si fa obbligo di avere a disposizione carri funebri idonei e bene attrezzati.

4. I trasporti non avranno alcuna differenziazione e dovranno essere comunque effettuati in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. La competente Azienda Unità Sanitaria Locale vigila e controlla, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 285/1990, il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

6. I carri funebri debbono possedere le caratteristiche specifiche per il trasporto di salme: la loro idoneità sarà vagliata dall' Azienda Unità Sanitaria Locale attraverso i dovuti controlli segnalati in apposito registro da esibirsi agli organi di vigilanza, a mente dell'art. 20 del D.P.R. 285/1990.

7. Le ditte di trasporto funebre si accolleranno tutte le spese, i rischi e quant'altro derivi dal servizio, esonerando totalmente il Comune ed i familiari al riguardo, anche sotto il profilo assicurativo e fiscale.

8. Le Ditte costitutesi in San Felice sul Panaro e regolarmente operanti dovranno comunque assicurare il servizio fornendo riscontro all'Amministrazione Comunale.

9. Le stesse, nell'esclusivo interesse della comunità, dovranno fissare un recapito od agenzia per le chiamate quotidiane.

10. Le ditte di trasporti funebri si adopereranno in modo che le richieste dei servizi siano evase sollecitamente, fatti salvi gli orari fissati dal Sindaco, per detti trasporti. In caso di una pluralità di commissioni di servizio sarà ponderante la priorità dell'ora del decesso, fatti salvi possibili diversi accordi fra i richiedenti e le autorità civili e religiose.

11. Le imprese di pompe funebri riscuoteranno direttamente quanto loro dovuto e di contro verseranno all'Ufficio Economato comunale il diritto fisso di cui al comma 14.

12. I servizi gratuiti per i trasporti funebri di cui al comma 1, vengono posti a carico dell'Amministrazione Comunale e sono resi alternativamente nel corso dell'anno solare dalle Ditte la cui sede o recapito insista sul territorio comunale.

13. Il diritto fisso relativo al servizio di trasporto funebre (di cui all'art. 19, 2° comma del D.P.R. 285/1990) è fissato con atto deliberativo della Giunta Comunale.

14. Le imprese di pompe funebri, autorizzate ai trasporti non possono derogare da tale diritto fisso, da versare come indicato nel precedente comma 11 ed alle condizioni di cui al presente articolo.

15. Sono fatte salve le disposizioni in materia di igiene afferenti alla polizia mortuaria che la competente Azienda Unità Sanitaria Locale vorrà emanare; a dette prescrizioni si atterranno per quanto di loro competenza, sia l'Amministrazione Comunale che le ditte interessate.

16. Il trasporto, a braccia, del feretro ancorché su brevi itinerari, non è consentito se non nei seguenti casi e previa autorizzazione scritta del Sindaco:

- a. quando l'itinerario da percorrere, per la sua particolare natura, non consenta l'impiego di carri funebri ordinari;
- b. quando si vogliono tributare alla salma speciali ed eccezionali onoranze.

ART. 12

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

ART. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune e' autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto deve essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione di Modena, gestito con convenzione dall'Università di Modena, tramite l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni, e si dovrà disporre in modo che il necroforo possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15

1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 32 del DPR stesso, con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni sanitarie salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo

l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 18

1. I carri funebri e i cortei non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della cappella del cimitero nel caso che si

svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 Luglio 1937 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 73 lett. b) del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore dell'Az. U.S.L.

ART. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 26

1. Il trasporto di resti mortali, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. I resti mortali debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III
INUMAZIONI

ART. 27

1. I campi dei Cimiteri destinati alle inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le salme estumulate e non mineralizzate dovranno essere sepolte, per anni 5 (cinque), in un riquadro appositamente ad esse destinato secondo le medesime modalità.

2. Le tombe a terra destinate alle inumazioni non possono essere costruite in muratura; per le sepolture con tumulazione si rimanda a quanto previsto al successivo art. 33 in merito alla concessione di aree cimiteriali per tombe a cielo aperto.

3. Con delibera di Giunta comunale può essere previsto un campo per ogni cimitero destinato alle inumazioni per un periodo di 30 anni previo pagamento di diritto di concessione stabilito dalla giunta stessa.

ART. 28

1. Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo, lapide o croce di materiale resistente alle intemperie, riportante il numero progressivo, il nome e cognome nonché la data di nascita e morte del defunto.

2. Anche nell'attesa della costipazione del terreno dovrà essere posto, a cura dei familiari del defunto subito dopo coperta la fossa con la terra, un cippo su cui verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Sui cippi, lapidi o croci di cui al comma 1 è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture inerenti allo stato civile, titoli accademici od onorifici delle persone defunte.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato riquadro del cimitero, sarà in esso collocato un invito agli aventi diritto a presentarsi all'ufficio competente entro sei mesi per programmare le esumazioni necessarie, raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Trascorso tale termine, il Comune provvederà alle esumazioni e a collocare le ossa nell'ossario comune ed ogni cosa cadrà in proprietà del Comune. Entro sei mesi gli aventi diritto potranno ritirare gli oggetti e ricordi di loro spettanza.

ART. 29

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 30

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 31

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato all'art. 72.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc .

ART. 32

1 Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a ml. 1,20 (dalla quota del marciapiede, posizionato preventivamente e indicata dall'ufficio tecnico). Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In ogni caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio, ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto é stato indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune, é assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

2 I sovrastanti manufatti debbono essere realizzati secondo lo schema dell'ufficio tecnico, allegato A) al presente regolamento.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme,

ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di ml. 0,80 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

CAPO IV

TUMULAZIONI

ART. 33

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) tombe di famiglia per sepolture a cielo aperto;
- b) tombe di famiglia o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri;
- d) aree per inumazioni trentennali.

2. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

3. La concessione è a tempo determinato:

- a) tombe di famiglia per sepolture a cielo aperto per la durata di anni 90;
- b) tombe o loculi individuali per la durata di anni 30
- c) tombe di famiglia per la durata di anni 50 o alternativamente di anni 99;
- d) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri per la durata di anni 50;
- e) aree per inumazioni, destinate specificatamente a tale durata: anni 30.

4. I prezzi di concessione delle aree per inumazioni trentennali, delle sepolture a cielo aperto e dei loculi sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

5. Il pagamento del costo della concessione deve essere effettuato entro sette giorni dalla concessione.

ART. 34

1. Per i fini previsti dal presente Regolamento e per la determinazione delle tariffe di concessione, i loculi vengono classificati come segue, indipendentemente dal tipo di costruzione:

- 1^ fila
- 2^ fila
- 3^ fila
- 4^ fila
- 5^ fila e sotto il camminamento delle vecchie arcate dei cimiteri del Capoluogo e Rivara
- ossari: per il ricevimento delle salme ridotte e delle ceneri
- tombe di famiglia.

ART. 35

1. Alla scadenza della concessione, il Comune:

- inviterà gli aventi diritto, per iscritto o con un avviso sul loculo, a comunicare all'ufficio competente la propria decisione in merito all'eventuale proroga della concessione o alla rinuncia. L'ufficio programmerà quindi le estumulazioni necessarie.

- Trascorso il termine assegnato, renderà libero il loculo ponendo i resti nell'ossario comune o, qualora non fosse possibile la riduzione, in campo comune, fino alla completa mineralizzazione. Entro sei mesi gli aventi diritto potranno ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

2. Le concessioni a tempo determinato alla scadenza potranno essere prorogate per altri trent'anni. Nel caso in cui il loculo scada prima che siano trascorsi 30 anni dal decesso, il concessionario, a sua scelta, può integrare la concessione per il raggiungimento dei 30 anni necessari per l'estumulazione oppure procedere per la inumazione nel campo comune.

3. E' consentita altresì la proroga della concessione per un periodo inferiore a 30 anni nel caso in cui, il richiedente, risultando assegnatario di due o più loculi contigui, al termine della concessione del primo loculo, desideri unificare le varie scadenze.

4. Le concessioni delle tombe di famiglia possono essere prorogate per 50 anni.

5. Nel caso di tumulazione di salma in loculo concesso, si farà luogo all'integrazione del pagamento per il periodo necessario alla mineralizzazione.

ART. 36

1. L'assegnazione di un loculo in concessione si effettua solo nel caso in cui questo venga immediatamente occupato, salvo i casi di cui al successivo art. 37, rimanendo inteso che deve trattarsi di salma intera e comunque per la quale sia riscontrata l'impossibilità della riduzione.
2. L'assegnazione dei loculi viene sempre fatta dall'ufficio, seguendo l'ordine inderogabile verticale dal basso in alto, arcata per arcata. Si procederà all'assegnazione d'ufficio anche nel caso in cui si rendano liberi e disponibili loculi a seguito di rinunce, scadenze o altro, secondo le modalità di cui al successivo art. 37.
3. E' facoltà dei richiedenti accettare l'assegnazione di loculi singoli in 4^a e 5^a fila.

ART. 37

1. Al momento della richiesta di concessione di un loculo da occupare immediatamente, viene concesso anche un loculo da tenere a disposizione, fatta salva la disponibilità all'interno dei cimiteri, solo se il richiedente sia ultrasettantenne e si trovi nel rapporto di:

- coniuge superstite
 - ascendente o discendente
 - parente fino al 2° grado
- con le seguenti modalità di assegnazione:

- ✕ un loculo in 1^a fila ed uno in 2^a fila;
oppure, secondo le disponibilità:
- ✕ un loculo in 3^a fila ed uno in 4^a fila;
- ✕ due loculi in 5^a fila.

2. Nel caso in cui la richiesta venga fatta dai genitori per il figlio deceduto ed almeno uno dei genitori stessi abbia compiuto 70 anni, possono essere contemporaneamente concessi n. 3 loculi in 3^a, 4^a e 5^a fila

3. L'assegnazione viene fatta dall'ufficio, secondo le disponibilità dalla 1^a alla 5^a fila.

4. Non si farà luogo a traslazioni, salvo nel caso in cui venga richiesta la traslazione della salma da un loculo ad un altro già in concessione o per avvicinamento al coniuge deceduto.

5. Sui loculi assegnati e sulle tombe a cielo aperto, compresi quelli che rimangono a disposizione, il concessionario, entro novanta giorni dalla assegnazione, dovrà apporre la lapide, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 45, ad eccezione del punto 5.

ART. 38

1. Gli obblighi derivanti al concessionario sono determinati dall'atto di concessione che viene sottoscritto dal richiedente al momento dell'assegnazione.

ART. 39

1. La restituzione mediante rimborso al Comune del loculo da parte del concessionario è possibile solo entro la metà della concessione. Dopo tale termine il loculo lasciato libero ritorna al Comune senza che sia rimborsata alcuna somma.

2. La somma da restituire al rinunciatario è calcolata sull'importo netto del contratto di concessione in proporzione al numero di anni da usufruire, diviso due. Le frazioni di anno (usufruito) sono rapportate ad anno intero.

3. Per i loculi in concessione perpetua è possibile la restituzione, secondo quanto previsto al successivo art. 44.

ART. 40

1. E' fatto obbligo ai concessionari di provvedere al decoro, alla pulizia e alla manutenzione delle tombe di ogni tipo (loculi, fosse in campo comune, tombe di famiglia): nel caso in cui venissero meno le condizioni di impermeabilità ai liquidi ed ai gas, il Comune provvede alle opere di ripristino; le eventuali spese di rifascio del feretro e traslazione temporanea sono poste a carico del concessionario.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 41

1. Le tombe di famiglia per sepolture a cielo aperto e le tombe di famiglia costituite da loculi possono essere concesse, previa delibera della Giunta Comunale:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti o fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lett. b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge
- gli affini fino al 2° grado.

5. Non potrà essere fatta concessione di tombe di famiglia, sia in loculo che a cielo aperto, a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private

di cui alla lettera c) é riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. Possono essere concesse tombe di famiglia a cielo aperto, per un periodo di 90 anni e previo pagamento di diritto di concessione dell'area e del manufatto interrato, costituito da loculi, fornito dal Comune, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Alle tombe a concessione novantennale di cui al precedente comma viene destinato apposito quadro in ciascun cimitero.

7. La tomba di famiglia per sepolture a cielo aperto può essere costituita da:

TOMBE	DISPOSIZIONI
4 loculi	Su due colonne da due loculi ciascuna
6 loculi	Su due colonne da tre loculi ciascuna
8 loculi	Su due colonne da quattro loculi ciascuna

8. Sulle tombe a cielo aperto si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a ml. 1,20 (dalla quota del marciapiede, posizionato preventivamente e indicata dall'ufficio tecnico). Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In ogni caso l'inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio, ed anche allo sradicamento.

I manufatti che ricoprono completamente la tomba (sarcofago) non possono avere un'altezza superiore a cm. 50,00; i manufatti costituiti da lapidi o steli non possono avere un'altezza superiore a ml. 1,20 e un ingombro superiore a 0,60 mq.; (per tutti: dalla quota del marciapiede, posizionato preventivamente e indicata dall'ufficio tecnico).

9. Possono essere concessi più loculi per tombe di famiglia.

La tomba di famiglia può essere costituita da:

LOCULI	POSSIBILITA'	DISPOSIZIONE
due loculi	uno in prima fila ed uno in seconda oppure uno in terza fila ed uno in quarta	In verticale
tre loculi	consecutivi verticalmente	In verticale
quattro loculi	su due file consecutive (due in prima fila e due in seconda oppure due in terza fila e due in quarta)	a formare un quadrato di quattro loculi l'uno adiacente all'altro
	consecutivi verticalmente	In verticale
cinque loculi	disposti in verticale	In verticale
sei loculi	su tre file e due colonne adiacenti e consecutive	A formare una serie rettangolare
celle-ossario	sino al numero massimo di celle presenti nell'arcata	Purché adiacenti e consecutivi con i loculi della tomba stessa

10. I loculi che andranno a costituire la tomba di famiglia devono fare tutti parte di un'unica arcata, salvo che non si rendano liberi loculi adiacenti ad altri già in disponibilità o le tombe siano già concesse precedentemente in arcate diverse.

11. Le tombe di famiglia potranno essere realizzate come segue:

A) Nuove concessioni:

Cimitero di Rivara:

Solo loculi posti nelle arcate ultimate successivamente al 1° Giugno 2006;

Cimiteri del Capoluogo e di San Biagio:

Loculi non occupati, qualora ci sia la disponibilità sufficiente, previo impegno del concessionario a perfezionare il contratto ad ultimazione avvenuta dei lavori di ampliamento del cimitero e ad autorizzarne l'utilizzo da parte del Comune in caso di necessità;

B) Proroghe o avvicinamenti:

Cimiteri del Capoluogo, di San Biagio e di Rivara:

assegnazione di uno o più loculi, adiacenti ad uno o più già occupati, per trasformazione in tomba di famiglia e proroga o integrazione per ulteriori 50 anni dei loculi già in concessione;

proroga per 50 anni di due o più loculi adiacenti la cui concessione sia scaduta.

ART. 42

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

ART. 43

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona indicata nell'atto di concessione.
3. Alla scadenza di tale termine si procederà come indicato all'art 35.
4. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 44

1. Non sono previste concessioni in perpetuo, salvo quelle già rilasciate.

2. In caso di rinuncia alla concessione in perpetuo, l'avente diritto può ottenere:

- la concessione gratuita per trenta anni di una celletta-ossario ove riporre i resti mortali del defunto;

oppure:

- rimborso, solo se sono trascorsi meno di 50 anni dalla concessione, di una somma determinata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe di polizia mortuaria.

3. In caso di manutenzione straordinaria del cimitero i concessionari di tombe in perpetuo ubicate nella zona interessata dai lavori possono essere chiamati a corrispondere un importo a titolo di rimborso spese.

4. Le concessioni in perpetuo ed a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 45

1. Le lapidi da apporre sui loculi dovranno essere di uno dei seguenti colori:

-marmo: botticino

-granito: rosa limbara, rosa beta.

2. E' consentita l'apposizione di lapidi di colore bianco sui loculi destinati a ricevere salme di bambini di età inferiore ad anni 12 (dodici).

3. E' consentita altresì l'apposizione di lapidi verticali doppie, quando ciò sia possibile, senza arrecare danni alla struttura esistente, mentre le lapidi orizzontali doppie potranno essere collocate solo sui loculi in 5^a fila.

4. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano ai loculi situati nelle arcate di vecchia costruzione.

5. Sulla lapide deve essere espresso il nome ed il cognome nonché data di nascita e morte della salma. E' permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture inerenti allo stato civile, titoli accademici od onorifici delle persone defunte o frasi a loro ricordo.

ART. 46

1. E' vietata la posa sulle lapidi di oggetti mobili che sporgano dalle lapidi stesse oltre i quindici centimetri.

2. E' pure vietato deporre vasi ed oggetti votivi ai piedi delle arcate, dinanzi ai loculi posti prima fila.

3. Tale divieto non si applica nelle arcate vecchie dei cimiteri del Capoluogo e di Rivara, sia per i loculi sul marciapiede esterno che sul camminamento.

ART. 47

1. Le tombe di famiglia o monumentali dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti saranno approvati dall'ufficio tecnico nel rispetto della normativa vigente, su conforme parere del Coordinatore sanitario dell'Az. U.S.L. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

2. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

4. Le tombe, di famiglia e monumentali, non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle

opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di concessione secondo la normativa vigente.

5. Il nuovo concessionario della tomba di famiglia dovrà pagare al Comune una somma secondo le tariffe vigenti.

ART. 48

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 49

1. Le concessioni delle tombe di famiglia, monumentali o a cielo aperto hanno la durata di anni 50 o 99 salvo proroga della durata di cui all'art. 35, comma 4.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, nei termini previsti al precedente art. 35.

ART. 50

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 51

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorché, qualunque sia il termine trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 52

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero occupate.

2. Le esumazioni ordinarie, campo per campo, si effettuano dopo 15 anni dall'ultima inumazione nel campo stesso, anche qualora non ci sia l'immediata esigenza di utilizzo dello stesso. Per particolari esigenze le esumazioni possono essere fatte per parti parziali del campo.

3. Le esumazioni ordinarie delle salme inumate in attesa di mineralizzazione, sempre campo per campo, si effettuano dopo 5 anni dall'ultima inumazione, anche qualora non ci sia l'immediata esigenza di utilizzo dello stesso. Per particolari esigenze le esumazioni possono essere fatte per parti parziali del campo.

ART. 53

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Entro sei mesi, qualora non siano presenti parenti del defunto esumato, precedentemente avvisati secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 28, le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale di polizia mortuaria per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente individuata; trascorsi i sei mesi, questi saranno alienati a favore del Comune.

ART. 54

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 55

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 56

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della Az.U.S.L. e del necroforo.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Azienda Unità Sanitaria Locale a tutela dell'igiene.

ART. 57

1. Le disposizioni del presente articolo hanno lo scopo di limitare nella misura maggiore possibile il rischio di inconvenienti igienico-sanitari che potrebbero verificarsi in occasione delle operazioni di esumazioni ed estumulazioni straordinarie, che per definizione vengono compiute in periodi in cui verosimilmente sono ancora in corso i processi di mineralizzazione a carico dei cadaveri.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, dovranno essere adottate idonee misure cautelative di disinfezione, ciò fatto e passate le corde sotto la cassa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminato il fondo della cassa, nel caso che questa, a giudizio del Coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale non risponda ai requisiti di perfetta tenuta richiesti dall'art.88 del DPR n.285/1990, il feretro verrà chiuso in una cassa metallica esterna preventivamente predisposta. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al tre per mille. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno indossare:

- a) per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie: camice e copricapo in grossa tela e guanti e stivali di gomma,
 - b) per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie: calzature e guanti adeguati.
- Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

5. I cimiteri comunali debbono essere dotati di almeno una cassa metallica "di imballo" in cui riporre momentaneamente il feretro durante le traslazioni all'interno del perimetro cimiteriale in occasione di esumazioni o estumulazioni straordinarie.

6. Nei casi di traslazioni al di fuori del cimitero il feretro (esumato o estumulato in via straordinaria) deve essere deposto in una cassa metallica sigillata.

ART. 58

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO VI

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 59

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19.

Richiama altresì le norme del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98.

Art. 60

a) Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alla cremazione

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge ove presente, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti la volontà del defunto di essere cremato e il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

2. La volontà di cremazione espressa in vita dal defunto viene comprovata a mezzo di:

- α disposizione testamentaria;
- α iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;

3. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

b) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 130/2001 previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo;

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della Legge 130/2001;

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

c) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell'art. 11, comma 5, Legge Regionale 19/2004.

Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003;

2. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;

3. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alla Circ. MS n. 10 del 31 luglio 1998.

Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del:
 - ✕ Comune del luogo di decesso;
 - ✕ Comune di residenza del defunto;
 - ✕ Comune ove sono già state tumulate le ceneri;
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto;
3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;
4. La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri;
5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - ✕ disposizione testamentaria;
 - ✕ dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 del Codice Civile);
 - ✕ dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - ✕ dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta n. 10 del 10.01.2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale.
La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli artt. 21 e 28 del DPR 445/2000;
6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004;
7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi. La richiesta deve essere inoltre corredata da:
 - ✕ una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - ✕ una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al DPR 254 del 15.7.2003;
 - ✕ l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
8. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma, ma solo sul territorio regionale;
9. La dispersione delle ceneri può essere effettuata:
 - a) dal coniuge o da altro familiare avente diritto, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del C.C. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da quello individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
 - d) dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
 - e) dal personale appositamente autorizzato dal Comune.

Art. 62

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del DPR 285/1990;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale denominata "Giardino della Rimembranza";
 - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - f) nei fiumi;
 - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - h) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
"Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 63

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) Tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
 - la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione;
 - b) Inumata in area cimiteriale:
 - l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
 - la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;
 - le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere la dimensione di cm. 40 x cm. 40 e tra loro separate da uno spazio di cm. 50 su ogni lato, è d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo;
 - ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale resistente agli agenti atmosferici con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
 - l'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
 - il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
 - c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del DPR 285/1990;
 - d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 64.

Art. 64

Modalità di presentazione della domanda per l'affido personale delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

Se concorrono le condizioni, tale richiesta, può essere contestuale alla domanda di cremazione. La domanda di affidamento personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1) e 2) della Legge 130/2001;
in assenza, può essere provata anche mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente e da tutti i congiunti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, con firma autenticata, secondo le modalità di legge;
3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.
Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto, come previsto dall'art. 3, comma 7, lettera a) del presente regolamento.
In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero;
5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:
 - i dati identificativi del defunto;
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - l'obbligo dell'affidatario di informare dell'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
 - la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.
La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto;
7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:
 - per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
 - per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 65

1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione;
2. Per colombaro si intende un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno;

3. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione;
4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 66

1. Saranno consentite forme rituali di commemorazione, anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 67

1. Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 68

1. Il Comune di San Felice sul Panaro promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti, sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate anche mediante il Sito del Comune di San Felice sul Panaro all'indirizzo www.comunesanfelice.net.

CAPO VII

IMBALSAMAZIONI E AUTOPSIE

ART. 69

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale corredati della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

ART. 70

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

ART. 71

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore sanitario e da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 72

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, all'atto del decesso, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi sepolto nel cimitero del Comune il coniuge, il convivente o i parenti in linea retta di I° grado (padre, madre, figli) o fratelli;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi abitanti nel comune il coniuge, il convivente o i parenti in linea retta di I° grado (padre, madre, figli) o fratelli;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- g) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- h) casi particolari, non contemplati, per i quali è demandata al Sindaco la decisione finale.

ART. 73

1. I necrofori provvedono alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dei cadaveri.

2. Essi dovranno, perciò, scavare le fosse, aprire i loculi, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi;

3. I necrofori inoltre:

- a) ritirano e conservano presso di sé l'autorizzazione di cui all' art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tengono aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;

- c) sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali passa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
- d) ritirano l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) provvedono alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- f) vigilano perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- g) eseguono i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- h) impediscono che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- i) si accertano che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo;
- j) Provvederanno alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

ART. 74

1. I necrofori sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 75

1. I necrofori dipendono esclusivamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c) dall'Ufficio Polizia Mortuaria per i servizi funebri;
- d) dall'Ufficio Segreteria per le tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni.

2. I necrofori, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa e porteranno i distintivi, che loro saranno forniti dal Comune.

ART. 76

1. L'alloggio annesso al cimitero del Capoluogo è concesso al necroforo addetto per solo uso di abitazione civile.

2. Egli deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

ART. 77

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi

periodicamente riconsegnato all'Ufficio servizi demografici del Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, una volta ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 78

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 79

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato fra di loro. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato fra di loro.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 80

1. E' stretto dovere dei necrofori di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito di chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più vecchie tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 54.

ART. 81

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di

sepulture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 73.

ART. 82

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla esecuzione delle sepulture, pulizia, custodia e manutenzione ordinaria del cimitero attraverso ditte specializzate, previa adozione dei necessari atti deliberativi e di apposita convenzione.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 83

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari che saranno affissi all'ingresso dello stesso.

ART. 84

1. I cavalli ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba.

ART. 85

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del necroforo, raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 86

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepulture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 87

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora dietro avviso del necroforo stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 88

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 89

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 90

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 91

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od a personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 92

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

ART. 93

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 94

1. L'applicazione dell'art. 59 per la parte che regola la dispersione e l'affidamento alla famiglia delle ceneri rimane subordinata all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 3 comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

3. Le salme inumate fino alla data di approvazione delle presenti modifiche al Regolamento possono rimanere nella medesima tomba fino al compimento del trentesimo anno dalla morte, se richiesto al Sindaco – entro il 30/11/2013 – dai famigliari e dietro pagamento del costo di concessione appositamente approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 95

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'adozione della relativa delibera di approvazione.